### Articolo 1

#### Costituzione

A norma degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, su iniziativa del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, è costituita la Fondazione denominata "Fondazione dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma" (d'ora in avanti "Fondazione").

# Articolo 2

#### Finalità

La Fondazione ha sede legale presso l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, attualmente in Roma, Piazza della Repubblica civico 59, e potrà operare anche in altri luoghi che saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo articolo 3.

La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato, non ha scopo di lucro, non può distribuire utili, né direttamente né indirettamente.

La Fondazione persegue finalità di utilità e interesse pubblico, tutte riconducibili alla valorizzazione della professione
di ingegnere, così come delineata dall'ordinamento professionale.

La Fondazione, in particolare, ha per scopo la valorizzazione e la tutela della figura dell'Ingegnere, il suo costante aggiornamento tecnico-scientifico e culturale, la promozione e l'attuazione di ogni iniziativa diretta alla formazione pro-

fessionale, ai servizi di orientamento ed accompagnamento al lavoro degli Ingegneri e degli aspiranti Ingegneri. La Fondazione promuove, gestisce e organizza le attività di supporto e di servizio all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: a) l'individuazione e l'attuazione di tutte quelle iniziative idonee a migliorare, implementare e diffondere il patrimonio culturale e di conoscenze rappresentato dall'ingegneria, in tutti i suoi ambiti applicativi, e dagli ingegneri; b) la partecipazione ai processi decisionali di natura legislativa ed amministrativa; c) la cura dei rapporti con le istituzioni internazionali, europee, nazionali e territoriali, partecipando ad audizioni, elaborando proposte a carattere legislativo e amministrativo, emettendo pareri consultivi; d) la cura e il monitoraggio delle attività delle istituzioni internazionali, europee, nazionali e territoriali, delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, degli enti pubblici e privati, delle associazioni nazionali e degli organismi sovranazionali per contribuire alla trattazione di tutte le questioni connesse alla tutela, alla promozione e allo sviluppo della cultura professionale dell'ingegnere; e) la promozione di studi, ricerche, programmi e iniziative rivolti alla valorizzazione, alla tutela, alla formazione continua, alla certificazione delle competenze e all'aggiornamento professionale degli Ingegneri.

# Articolo 3

Attività istituzionali, strumentali, accessorie e connesse

Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, la

Fondazione potrà svolgere tutte le necessarie attività di natura istituzionale, strumentale, accessoria e connessa, dando attuazione alle iniziative deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, italiane e straniere, la cui attività
  sia esclusivamente rivolta al perseguimento di scopi analoghi
  a quelli della Fondazione medesima o comunque utili alle fina-

lità della stessa; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

d) sostenere l'attività di enti (inclusi gli altri Ordini o

- d) sostenere l'attività di enti (inclusi gli altri Ordini o Collegi professionali ed analoghe istituzioni) che agiscono nel campo degli studi tecnici, economici, giuridici e tributari, mediante il sostegno ed il rilievo dell'attività da essi svolta, dei programmi scientifici documentati che tali enti si propongono di perseguire, con il finanziamento della Fondazione;
- e) promuovere, organizzare e finanziare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, riunioni, nonché seminari di studio nei campi tecnici, economici, giuridici e tributari procedendo alla eventuale pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
- f) curare l'attività afferente pubblicazione di studi, ricerche, periodici, riviste e newsletters, alla gestione di web tv e di ogni altra forma di comunicazione nel rispetto della normativa vigente in materia;
- g) provvedere alla tutela, alla conservazione ed eventuale distribuzione e pubblicazione di lavori di ricerca e del materiale tecnico-scientifico di Ingegneri di particolare interes-

se per la categoria e per gli Istituti di ricerca universitaria e di altri Enti pubblici e privati;

- h) promuovere e realizzare iniziative editoriali (scritte, audiovisive e sui supporti magnetici, riservandosi i diritti di copyright), tra le quali pubblicare volumi, ricerche, notiziari, e periodici culturali e di varia informazione tecnica, con l'esclusione di giornali quotidiani;
- i) promuovere e finanziare la costituzione, conservazione ed ampliamento di una biblioteca e di una emeroteca in materie tecnico-scientifiche e giuridico-economiche di interesse per gli Ingegneri;
- j) promuovere e finanziare la costituzione, conservazione ed ampliamento di banche dati relative a materie tecnico-scientifiche e giuridico-economiche di interesse per gli Ingegneri consultabili sia localmente che a mezzo reti nazionali ed internazionali con sistemi di accesso elettronici, incluso Internet e reti ad esso assimilate;
- k) promuovere e finanziare le relazioni culturali e scientifiche con Istituti Universitari nazionali ed internazionali, Enti ed Associazioni nazionali ed internazionali, Ministeri e
  Dipartimenti, nonché con organi dello Stato centrali e territoriali, etc;
- 1) organizzare attività culturali, formative, scientifiche e tecniche anche in collaborazione con associazioni di categoria e/o Enti e/o Società, sia nazionali sia internazionali, per la

crescita culturale e professionale degli Ingegneri; m) gestire spazi funzionali agli scopi di cui all'articolo 2; n) istituire, promuovere, sovvenzionare premi, borse di studio e di ricerca scientifica nelle materie tecnico-scientifiche e giuridico-economiche; o) organizzare, promuovere, sovvenzionare "Stages" di Ingegneri presso società e/o enti sia nazionali che internazionali, allo scopo di migliorare la preparazione professionale degli stessi; p) detenere specifici elenchi per ciascuna delle competenze ingegneristiche; q) istituire corsi e scuole di preparazione e perfezionamento della professione, anche avvalendosi di consulenti esterni, in modo finalizzato all'introduzione al lavoro anche mediante l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro; r) fornire adeguato sostegno organizzativo e pubblicitario a tutte le iniziative sopra specificate; s) partecipare a bandi e concorsi per finanziamenti locali, regionali, nazionali ed europei utili al perseguimento degli scopi della Fondazione; t) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali. La Fondazione potrà esercitare tutte le altre attività, anche benefiche, sociali e di prestazione di servizi che, direttamente o indirettamente, l'organo amministrativo riterrà utile

per il	raggiungimento dei fini istituzionali su indicati.	
La Fond	dazione opera:	
- prior	ritariamente nell'ambito della circoscrizione dell'Ordi-	
ne degl	i Ingegneri della Provincia di Roma;	
- in al	tri territori su specifiche iniziative e progetti.	
	Articolo 4	
	Patrimonio	
Il patr	rimonio della Fondazione è composto:	
- dai l	beni conferiti dai Fondatori come risulta dall'atto co-	
stituti	vo;	
- dal E	Fondo di Dotazione costituito dai conferimenti in denaro	
o beni	mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il	
persegu	nimento degli scopi, effettuati dal Fondatore o da sog-	
getti t	erzi;	
- dai 1	beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a	
qualsia	asi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa	
acquist	ati secondo le norme del presente Statuto;	
- dalle	e elargizioni fatte da enti o da privati con espressa	
destina	azione ad incremento del patrimonio;	
- da co	ontributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea,	
dallo S	Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;	
- dai k	peni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a	
qualsia	asi titolo, inclusi donazioni, legati e lasciti testa-	
mentari	, da elargizioni o contributi versati da enti pubblici	
o priva	ati, nonché da persone fisiche, sempre che i beni immo-	

bili e mobili, le elargizioni ed i contributi predetti siano	
espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per le	
finalità previste all'art. 2) del presente Statuto;	
- dalle somme derivanti dagli avanzi attivi di gestione che il	
Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibererà di	
destinare ad incrementare il patrimonio.	
Articolo 5	
Fondo di Gestione	
Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:	
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dal-	
le attività della Fondazione medesima;	
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non	
siano espressamente destinate al Fondo di Dotazione;	
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da En-	
ti Territoriali o da altri Enti Pubblici;	
- dai contributi in qualsiasi forma concessi dal Fondatore o	
da altri partecipanti e sostenitori;	
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, stru-	
mentali e connesse;	
- da introiti quale corrispettivo di iniziative pubblicitarie	
connesse all'attività editoriale o da sponsorizzazioni o con-	
tribuzioni alle manifestazioni culturali e scientifiche della	
Fondazione.	
Articolo 6	
Fondatore	

È Fondatore il "Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della	
Provincia di Roma".	
Nel caso in cui il Fondatore deliberi di procedere a fusioni,	
scissioni, trasformazioni, aggregazioni, ovvero deliberi lo	
scioglimento della Fondazione, il medesimo dovrà nominare il	
soggetto che eserciterà le prerogative alle medesime spettanti	
previste dal presente statuto.	
Articolo 7	
Organi della Fondazione	
Sono organi della Fondazione:	
- il Consiglio di Amministrazione;	
- il Presidente e il Vice Presidente Vicario;	
- il Comitato esecutivo;	
- il Collegio dei Revisori dei Conti.	
Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore.	
La Fondazione è dotata di propri uffici e di una propria orga-	
nizzazione amministrativa, coordinati dal Direttore, se nomi-	
nato, al fine di curare l'attuazione delle deliberazioni degli	
organi della Fondazione.	
Articolo 8	
Il Consiglio di Amministrazione	
Il Consiglio di Amministrazione è composto da 11 (undici) a 21	
(ventuno) Consiglieri.	
Undici Consiglieri sono nominati dal Consiglio dell'Ordine	
della Provincia di Roma, il Consiglio di Amministrazione della	

Fondazione potrà integrare il numero al suo interno sino ad altri dieci Consiglieri. Il Consiglio di Amministrazione, ai fini della continuità operativa, rimane in carica alla scadenza di sei mesi successivi alla proclamazione del nuovo Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma. Scaduto il Consiglio di Amministrazione il Consiglio medesimo rimane in carica per le attività di gestione ordinaria fino alla nomina del nuovo Consiglio. Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno, nella seduta d'insediamento Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere. E' prerogativa del Presidente la nomina del Vice Presidente Vicario. In caso di dimissioni o decesso di uno più Consiglieri di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione sarà integrato da nuovi Consiglieri, nominati nel rispetto di quanto predetto nel presente articolo; i nuovi Consiglieri nominati rimarranno in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione. Nel caso di dimissioni del Presidente, dalla carica o dal Consiglio di Amministrazione, assumerà la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione il Vice Presidente Vicario. In difetto di accettazione delle cariche di cui sopra, lo stesso Consiglio sceglierà tra i suoi componenti i soggetti che rivestiranno tali cariche.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione può, eventualmente, deliberare che la Fondazione stessa si avvalga dell'opera di un Direttore; lo stesso Consiglio provvederà poi alla sua nomina, a stabilirne la durata in carica ed a fissarne il relativo compenso. Al Direttore possono essere attribuite procure ad negotium / ad negotia per gli adempimenti tributari e contributivi. Il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire un compenso, anche a copertura delle spese sostenute, per i Consiglieri modulato in ragione delle attività ad essi delegate su proposta del Presidente. Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, il Consiglio di Amministrazione: 1. assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico; 2. delibera l'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti, salve restando le formalità stabilite dalla legge; 3. decide sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione; 4. stabilisce i programmi della Fondazione; 5. delibera le modifiche dello Statuto da sottoporre all'approvazione del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, a maggioranza di almeno 2/3 (due ter-

zi) dei suoi componenti. Il Consiglio può delegare in tutto od in parte i suoi poteri, anche con procure ad negotium / ad negotia, ad uno o più dei suoi membri, può nominare procuratori non Consiglieri per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi di esperti e di professionisti. In assenza del Segretario del Consiglio di Amministrazione, la sua funzione verrà svolta da un Consigliere designato a maggioranza dei membri presenti alla riunione. In assenza del Presidente, la sua funzione verrà svolta dal Vice-Presidente Vicario. Ove anche questo sia assente le riunioni saranno presiedute dal Vice Presidente più anziano presente ed infine dal Consigliere più anziano fra i presenti. Il Consiglio di Amministrazione è dotato dei più ampi poteri di Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, promuove le attività della Fondazione sulla base delle indicazioni stabilite nel bilancio di previsione e nella relazione accompagnatoria; il Consiglio verifica periodicamente i risultati complessivi della gestione rispetto alle finalità di cui all'articolo 2. In particolare provvede a: a) stabilire le linee generali di azione, le modalità di intervento e l'assetto organizzativo della Fondazione, per il raggiungimento delle finalità statutarie e la realizzazione delle attività;

b) istituire, ove opportuno, uno o più Comitati scientifici e/o tecnici, anche in relazione a specifici progetti; c) individuare articolazioni funzionali e amministrative, ivi compresi uffici o singole unità di progetto in relazione a specifiche linee strategiche e progettuali, nonché Dipartimenti, anche relativi a specifiche attività; d) attribuire, con propria deliberazione, deleghe di funzioni a singoli Consiglieri in relazione allo svolgimento di singole attività; e) nominare uno o più Consiglieri con funzioni di Vice Presidente; g) approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, predisposti dal Presidente e dal Tesoriere o dal Direttore se nominato; h) svolgere ogni ulteriore funzione ad esso riservata o attribuita in forza del presente statuto; 1) deliberare per gli atti di straordinaria Amministrazione e per gli atti di ordinaria Amministrazione, con facoltà, per questi ultimi, di delega al Comitato Esecutivo. Articolo 9 Adunanze Il Consiglio è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno due terzi dei suoi membri senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Il Consiglio si riunisce validamente alla presenza della maggioranza dei suoi membri; laddove non venga raggiunta la maggioranza richiesta potrà essere riconvocata, con almeno due giorni di preavviso, l'adunanza che sarà valida con la presenza di almeno un terzo dei suoi membri. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario della riunione. Le riunioni del Consiglio possono tenersi per video o audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, di ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano chi presiede la riunione ed il segretario della medesima, che dovranno essere presenti nella medesima sede.

# Articolo 10

Il Presidente e il Vice Presidente Vicario della Fondazione	
Il Presidente presiede il Consiglio di Amministrazione. Egli	
ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai ter-	
zi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrati-	
va o giurisdizionale, nominando difensori e consulenti.	
Il Presidente dà attuazione alle deliberazioni del Consiglio	
di Amministrazione, fornendo le necessarie disposizioni al Di-	
rettore se nominato.	
Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese	
pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di in-	
staurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole	
iniziative della Fondazione.	
Il Presidente nomina Il Vice-Presidente Vicario. Il Vice Pre-	
sidente Vicario a tutti gli effetti di legge, sostituisce e fa	
le veci del Presidente in caso di sua assenza od impedimento a	
tutti gli effetti di legge, di statuto ovvero di deliberazione	
degli organi della Fondazione, dal Vice Presidente Vicario o,	
in mancanza, dal Vice Presidente più anziano presente.	
Il Presidente e, in caso di sua assenza od impedimento, il Vi-	
ce Presidente Vicario hanno la rappresentanza della Fondazione	
di fronte ai terzi ed in giudizio.	
II Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministra-	
zione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il	
Consiglio gli delega in via generale e di volta in volta.	

In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte del Consiglio stesso nella sua prima riunione successiva. Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti, su indicazione del Comitato Esecutivo. Articolo 11 Comitato Esecutivo Il Comitato Esecutivo, composto al massimo da 11 (undici) membri, è costituito dal Presidente, dal Vice Presidente Vicario e dai Vice Presidenti, dal Tesoriere, dal Segretario e da membri designati dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti. Al Comitato Esecutivo competono, su delega del Consiglio di Amministrazione i poteri di ordinaria Amministrazione. Le adunanze del Comitato Esecutivo sono convocate dal Presidente di norma ogni mese e ogni qualvolta egli lo ravvisi necessario o su richiesta di almeno la metà dei suoi membri, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei ad attestare l'avvenuto ricevimento dell'invito, da recapitarsi agli interessati almeno tre giorni prima o, nei casi d'urgenza, almeno ventiquattro ore prima. In assenza del Presidente, la sua funzione verrà svolta dal Vice-Presidente Vicario. Ove anche questo sia assente le riunioni saranno presiedute dal Vice Presidente più anziano pre-

sente ed infine dal Consigliere più anziano fra i presenti. Le adunanze sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei membri del Comitato. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente o di chi presiede la seduta. Articolo 12 Il Direttore Il Direttore della Fondazione è eventualmente nominato dal Consiglio di Amministrazione, ai fini del coordinamento, direzione e di collegamento tra il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e le articolazioni funzionali e amministrative, i Dipartimenti, gli uffici e le singole unità di progetto eventualmente istituite nell'ambito della Fondazione, anche su proposta del Comitato esecutivo. Il Direttore eventualmente nominato avrà funzioni di coordinamento generale delle attività della Fondazione, avrà la responsabilità di predisposizione del preventivo, del rendiconto consuntivo annuale, collaborerà alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione e ne curerà la gestione dopo che gli stessi siano approvati dal Consiglio di Amministrazione ed è responsabile della loro puntuale e corretta esecuzione. Il Direttore se nominato dirigerà e coordinerà gli uffici della Fondazione, controllerà le attività di tutti i comitati ed

altri organismi formati per delibera del Consiglio di Amministrazione, nonché degli studiosi, ricercatori e collaboratori esterni chiamati a partecipare alle iniziative della Fondazione. Il Direttore della Fondazione dà attuazione agli indirizzi e alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, su disposizione del Presidente, ai fini del consequimento delle finalità statutarie di cui all'articolo 2; egli è chiamato all'espletamento di ogni altro incarico eventualmente conferitogli dal Consiglio di Amministrazione. Il Direttore cura i rapporti con i coordinatori dei Dipartimenti e gestisce il personale operante nelle articolazioni amministrative, nei Dipartimenti, negli uffici e nelle singole unità di progetto eventualmente istituite. Egli coordina e controlla l'attività dei ricercatori e dei consulenti esterni della Fondazione. Articolo 13 Comitato Tecnico Scientifico La Fondazione può essere assistita, a richiesta del Consiglio di Amministrazione della stessa, da un Comitato tecnicoscientifico. Il Comitato tecnico-scientifico sarà composto da membri nominati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione tra coloro che si sono distinti nei campi di attività di cui all'art. 2) del presente Statuto.

Il Comitato tecnico-scientifico avrà un Presidente, nominato	
dal Consiglio di Amministrazione.	
Il Comitato tecnico-scientifico esplicherà funzioni consulti-	
ve, funzioni propositive in materia culturale e tutte le at-	
tribuzioni ed i compiti che gli siano conferiti dal Consiglio	
di Amministrazione della Fondazione.	
I componenti del Comitato tecnico-scientifico decadranno su	
delibera del Consiglio di Amministrazione e comunque alla sca-	
denza del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.	
I componenti del Comitato tecnico-scientifico potranno even-	
tualmente essere remunerati secondo quanto stabilito dal Con-	
siglio di Amministrazione della Fondazione.	
Articolo 14	
Articolo 14  I Dipartimenti	
I Dipartimenti	
I Dipartimenti  Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire i Dipartimenti	
I Dipartimenti  Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire i Dipartimenti nell'ambito della Fondazione, coordinati e retti da un consi-	
I Dipartimenti  Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire i Dipartimenti nell'ambito della Fondazione, coordinati e retti da un consi- gliere delegato ovvero da un consiglio direttivo presieduto da	
I Dipartimenti  Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire i Dipartimenti nell'ambito della Fondazione, coordinati e retti da un consi- gliere delegato ovvero da un consiglio direttivo presieduto da un presidente o coordinatore, responsabile del corretto svol-	
I Dipartimenti  Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire i Dipartimenti nell'ambito della Fondazione, coordinati e retti da un consi- gliere delegato ovvero da un consiglio direttivo presieduto da un presidente o coordinatore, responsabile del corretto svol- gimento delle attività delegate al Dipartimento.	
I Dipartimenti  Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire i Dipartimenti nell'ambito della Fondazione, coordinati e retti da un consi- gliere delegato ovvero da un consiglio direttivo presieduto da un presidente o coordinatore, responsabile del corretto svol- gimento delle attività delegate al Dipartimento.  Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Direttore se nomi-	
Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire i Dipartimenti nell'ambito della Fondazione, coordinati e retti da un consigliere delegato ovvero da un consiglio direttivo presieduto da un presidente o coordinatore, responsabile del corretto svolgimento delle attività delegate al Dipartimento.  Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Direttore se nominato, stabilisce le modalità di funzionamento e organizzazione	
Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire i Dipartimenti nell'ambito della Fondazione, coordinati e retti da un consigliere delegato ovvero da un consiglio direttivo presieduto da un presidente o coordinatore, responsabile del corretto svolgimento delle attività delegate al Dipartimento.  Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Direttore se nominato, stabilisce le modalità di funzionamento e organizzazione dei Dipartimenti.	
Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire i Dipartimenti nell'ambito della Fondazione, coordinati e retti da un consigliere delegato ovvero da un consiglio direttivo presieduto da un presidente o coordinatore, responsabile del corretto svolgimento delle attività delegate al Dipartimento.  Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Direttore se nominato, stabilisce le modalità di funzionamento e organizzazione dei Dipartimenti.  I coordinatori o presidenti dei Dipartimenti possono parteci-	

del Comitato Esecutive e sono sentiti dal Presidente in merito a questioni di specifico interesse del Dipartimento.

### Articolo 15

Revisore/ Collegio dei Revisori dei Conti Il Revisore ovvero il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Fondatore ed è composto nel caso di Collegio da tre membri, di cui uno con funzione di Presidente, scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Contabili. Il Revisore ovvero il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di controllo contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Il Revisore ovvero il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa alle adunanze del Consiglio di Amministrazione per le approvazioni dei bilanci. Resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato.

# Articolo 16

# Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1º gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di dicembre, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consunti-

vo di quello decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio potrà essere approvato entro il 30 giugno. È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Articolo 17 Scioglimento In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, al Fondatore ovvero in caso di rinuncia di quest'ultimo ad altri enti, indicati dal Fondatore, che perseguono finalità analoghe. I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti. Addivenendosi, per qualsiasi motivo, alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Roma nomina per tale scopo un liquidatore. Articolo 18 Clausola di rinvio Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le pertinenti disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.